



## ORDINANZA MUNICIPALE

### Concernente la coltivazione della canapa, il deposito e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti

Il Municipio di Faido richiamati:

- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan);
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) del 30 giugno 1987;

### ordina

#### **Art. 1 - Basi legali**

La presente ordinanza si fonda sull'art. 6 della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan), del 24 giugno 2002.

#### **Art. 2 - Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa, sul deposito e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio comunale.

#### **Art. 3 - Definizione**

Per la definizione di canapa si richiamano gli articoli 2 e seguenti della Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan).

#### **Art. 4 - Divieti**

La coltivazione della canapa, lo stoccaggio e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili, e in particolare:

- nelle zone dove i Piani Regolatori consentono le edificazioni;
- parchi giochi - nel raggio di 300 metri;
- sedi delle scuole dell'obbligo - nel raggio di 300 metri;
- vie d'accesso che portano a tali scuole;
- fermate ufficiali dei mezzi pubblici;
- impianti sportivi e ricreativi - nel raggio di 300 metri.

#### **Art. 5 - Infrazioni**

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'art. 145 e seguenti LOC.

#### **Art. 6 - Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio di Faido  
Il Sindaco La Segretaria

Approvata con ris. mun. 685/2017 del 27.11.2017.

Ordinanza pubblicata agli albi comunali dal 1° dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 ai sensi degli articoli 192 LOC e 44 RALOC, termine entro il quale è possibile inoltrare ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, contro le disposizioni in essa contenute.